

“PREVIDENZA HDI – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA

PREVIDENZA HDI – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione (di seguito “PIP”) prevede che HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Impresa”) corrisponda all’Aderente una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia*, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare di cui al Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito “Decreto”). L’Aderente è tenuto al pagamento di una successione di contributi.

Il PIP prevede un primo periodo, coincidente con la durata del piano dei versamenti, definito “*fase di accumulo*”, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito “*fase di erogazione*”, in caso di vita dell’Assicurato.

PARTE I - PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 – Determinazione della prestazione assicurata

Nella ***fase di accumulo***, il capitale acquisito con ciascun contributo versato è annualmente rivalutato (capitale maturato o posizione individuale) in funzione del rendimento della Gestione separata “HDI - Fondo Pensione” (di seguito “Gestione separata”). Il capitale acquisito con ciascun contributo versato è pari al contributo stesso al netto della parte utilizzata dall’Impresa per coprire le spese. In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), il capitale maturato fino alla data in cui avviene il decesso viene corrisposto immediatamente ai suoi eredi, ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati.

Nella ***fase di erogazione***, l’Impresa provvede a corrispondere all’Aderente una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile. La rendita vitalizia viene maggiorata annualmente in funzione del rendimento della Gestione separata ed è corrisposta fino a quando l’Aderente resta in vita. In luogo della rendita vitalizia l’Aderente ha la facoltà di richiedere, nei limiti previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata sotto forma di capitale. In tal caso, la parte di capitale corrisposta in unica soluzione verrà determinata a partire dai capitali acquisiti e rivalutati con i primi contributi versati. I capitali acquisiti e rivalutati con i restanti contributi versati verranno convertiti nella prestazione in forma di rendita vitalizia.

L’importo iniziale della rendita vitalizia viene determinato, per ciascun contributo, attraverso il prodotto tra il relativo capitale maturato e il coefficiente di conversione (coefficiente di trasformazione) stabilito al momento del versamento del contributo. I coefficienti di conversione, al momento in vigore, sono quelli riportati nell’Allegato n. 1 delle presenti condizioni generali di contratto. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse premontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti), indifferenziata per sesso, con composizione 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verificassero variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS, l’Impresa si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione. I coefficienti possono variare anche in ottemperanza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un

contratto di assicurazione così come stabilito dalla predetta normativa IVASS in materia di stabilità delle Imprese di assicurazione. In ogni caso le modifiche non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione nei tre anni successivi. L'eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all'Aderente con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore. I nuovi coefficienti saranno allegati alla comunicazione stessa.

L'Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita immediata annua vitalizia rivalutabile una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, una rendita vitalizia reversibile o una rendita vitalizia con controassicurazione. Le rendite vitalizie sono posticipate e possono essere corrisposte con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

Queste prestazioni alternative alla rendita vitalizia non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata.

Al termine della fase di accumulo l'Aderente può chiedere – contestualmente alla scelta della modalità di erogazione della prestazione – che una parte della posizione individuale maturata gli sia corrisposta in unica soluzione, con i limiti indicati all'art. 10 del Regolamento. Inoltre, l'Aderente ha la possibilità di riscuotere, invece delle suddette prestazioni, l'intera posizione individuale maturata, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

Al raggiungimento del requisito per accedere alla prestazione pensionistica l'Aderente comunica l'eventuale importo della prestazione in forma di capitale e la tipologia e modalità di erogazione della prestazione, come sopra definite, con le modalità previste all'art. 14.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Art. 2 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di adesione da parte dell'Aderente. L'Impresa invierà una lettera di conferma dell'avvenuta adesione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del suddetto Modulo, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

Per data di adesione si intende la data di firma riportata nel modulo di adesione. Gli effetti economici del contratto concluso decorrono dalle ore 24.00 del giorno del versamento del primo contributo.

Art. 3 – Diritto di recesso del contratto

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione Modulo di adesione, l'Aderente può esercitare per iscritto il diritto di recesso, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso, con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma;
- per PEC all'indirizzo previdenzahdi@pec.hdia.it;
- per il tramite dell'Intermediario presso il quale è avvenuta l'adesione.

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dall'adesione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Impresa procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute.

PARTE III - VERSAMENTI

Art. 4 – Piano dei versamenti

Questo contratto prevede il pagamento da parte dell'Aderente di una successione di contributi ricorrenti (piano di versamenti) di importo costante.

I contributi possono derivare, ai sensi del Decreto e secondo le indicazioni fornite all'Impresa da parte dell'Aderente, dalle fonti di seguito definite:

- Contributi volontari: sono i versamenti effettuati dall'Aderente in ogni momento della fase di accumulo. L'importo e la periodicità sono scelti dall'Aderente al momento della sottoscrizione del contratto;
- Contributi azienda: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali;
- Contributi da trattenuta sullo stipendio: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'Aderente;
- Contributi da TFR: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al TFR in maturazione.

I versamenti contributivi derivanti dai contributi volontari sono effettuati in via anticipata. Il primo versamento è effettuato all'iscrizione al PIP, invece i successivi sono effettuati nella fase di accumulo, alle date stabilite dall'Aderente, sulla base di quanto indicato nel Modulo di adesione.

I contributi possono essere corrisposti con periodicità annuale o sub-annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile. L'importo dei contributi ricorrenti e la periodicità possono essere modificati nel corso della durata del PIP. È facoltà dell'Aderente effettuare in ogni momento versamenti aggiuntivi. I versamenti aggiuntivi possono essere effettuati in qualsiasi mese dell'anno purché nello stesso giorno della data di iscrizione. In relazione a ciascun versamento l'Impresa garantisce prestazioni che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente acquisite. L'ammontare dei versamenti derivanti dal contributo del datore di lavoro ovvero dalla destinazione del TFR dell'Aderente e la relativa periodicità di corresponsione (da scegliersi fra quelle disponibili) vengono definiti all'atto dell'effettiva corresponsione, data la natura variabile di tali fonti.

L'Aderente può versare il primo contributo con assegno bancario o circolare e munito della clausola di non trasferibilità o con bonifico bancario intestati all'impresa o all'Intermediario espressamente in tale qualità, bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei Clienti, trattenuta a ruolo o addebito su conto corrente (Addebito diretto SEPA - SDD). Per la clientela delle Banche collocatrici quest'ultima è l'unica modalità di pagamento possibile. In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione dell'Impresa, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva e a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD.

I versamenti successivi al primo possono essere effettuati mediante assegno bancario o circolare e munito della clausola di non trasferibilità o con bonifico bancario intestati all'impresa o all'Intermediario espressamente in tale qualità, apposito bollettino di conto corrente postale, bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei Clienti o addebito su conto corrente (Addebito diretto SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione dell'Impresa, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva e a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine. I costi relativi alle operazioni necessarie all'effettuazione dei pagamenti sono a carico dell'Aderente. Indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato, la valuta riconosciuta dall'Impresa coincide con la data del versamento. Esclusivamente per la Clientela della Banche Collocatrici, la valuta è pari a quella riconosciuta dalla Banca Ordinante.

I contributi versati dall'Aderente per il tramite del Datore di Lavoro, il TFR conferito e il contributo del datore di lavoro, possono essere pagati solo con bonifico bancario. Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione da compilare a cura a carico dell'azienda stessa con il dettaglio dei singoli contributi. La valuta riconosciuta dall'Impresa al versamento coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca Ordinante.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento con la sola eccezione dei pagamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), in quanto farà fede la comunicazione che l'Aderente riceve dalla Banca circa l'addebito a lui effettuato in favore dell'impresa. L'evidenza annuale dei pagamenti effettuati è inoltre riportata nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo.

Art. 5 – Costi del contratto

La partecipazione alla forma pensionistica complementare comporta oneri che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Aderente. Tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della posizione individuale e quindi l'importo delle prestazioni. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** non previste;
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** in cifra percentuale sui versamenti in misura pari al 3%;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'Aderente,** come prelievo sul rendimento dalla Gestione separata in misura pari all'1%;
- c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali,** dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'impresa:
 - c.1) 20,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento;
 - c.2) 20,00 euro in caso di riscatto (totale e parziale) della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento;Nessun costo è previsto in caso di trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare e di anticipazione;
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento: in cifra percentuale della rendita annua stessa in misura pari all'1,25%, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno, diminuite di uno. Verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita pari all'1% del rendimento conseguito dalla Gestione separata.
- d-bis) **spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:**
 - d-bis.1) **spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2),** in relazione alla gestione interna separata nel quale è investita la posizione individuale residua;
 - d-bis.2) 25,00 euro.
- e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**
 - e.1) 20,00 euro per l'attivazione della R.I.T.A. addebitati al momento del perfezionamento della richiesta;
 - e.2) 5,00 euro per l'erogazione di ogni rata addebitati in corrispondenza della rata stessa.

Art. 6 - Durata del piano dei versamenti

La durata del piano dei versamenti (*fase di accumulo*) è stabilita all'inizio del contratto in modo indicativo per permettere all'Aderente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Il termine del piano di pagamento dei versamenti viene automaticamente adeguato in caso di modifica dei requisiti per l'accesso alla prestazione. È comunque consentita, al raggiungimento dell'età pensionabile, la facoltà di proseguire il piano dei versamenti a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

PARTE IV – RIVALUTAZIONE

Art. 7 – Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita ai quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono. A tal fine l'Impresa gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione separata, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento più avanti riportato.

A) Misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti (misura di rivalutazione) pari al rendimento di cui all'art. 3 del Regolamento della Gestione separata al netto di una percentuale trattenuta dall'Impresa pari all'1%.

Esclusivamente fino al momento dell'erogazione della prestazione, l'Impresa garantisce comunque una rivalutazione annua minima dei capitali in misura pari a 0,00%. La misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di erogazione della rendita vitalizia viene comunicata all'Aderente al momento

dell'accesso alla prestazione in forma di rendita, e non può essere inferiore a quella minima che, al termine stesso, l'Impresa garantisce fino al momento dell'erogazione della prestazione ai contratti dello stesso tipo di nuova emissione. Le maggiorazioni annuali determinate sia sulla base del rendimento minimo garantito sia in funzione del maggior rendimento riconosciuto sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e sono acquisite in via definitiva una volta comunicate (consolidamento).

B) Rivalutazione del capitale maturato

Al 31 dicembre di ogni anno, ricorrenza annuale della rivalutazione, il capitale maturato viene rivalutato, mediante aumento a totale carico dell'Impresa, come segue:

- aumentando il capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale della rivalutazione della misura annua indicata al precedente punto A);
- aumentando il capitale acquisito con i singoli contributi versati nel corso dell'anno della misura annua di rivalutazione indicata al precedente punto A) in proporzione alla frazione di anno intercorrente tra la data di pagamento dei contributi e il 31 dicembre.

Il capitale maturato complessivo è determinato dalla somma dei capitali maturati a fronte di ogni versamento e, nel caso in cui nel corso dell'anno siano avvenute liquidazioni di prestazioni, da tale somma si dovranno dedurre gli importi di capitale liquidato, ciascuno rivalutato - sulla base della misura annua di rivalutazione indicata al precedente punto A) - dalla data del riscatto o dell'anticipazione al 31 dicembre.

La suddetta modalità si applica pro-rata temporis anche per la rivalutazione del capitale maturato da effettuare al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, al momento del decesso, trasferimento o riscatto totale qualora la data di liquidazione o di conversione del capitale non coincida con la ricorrenza annuale della rivalutazione. In tal caso la misura annua di rivalutazione è calcolata secondo le modalità indicate al punto A) considerando, quale periodo di riferimento, quello che decorre dal quindicesimo al terzo mese precedente rispetto a quello in cui deve essere attribuita la misura di rivalutazione. L'Impresa provvede a calcolare tale misura di rivalutazione entro la fine di ogni mese.

C) Rivalutazione della rendita vitalizia

Ad ogni anniversario dell'accesso alla prestazione pensionistica - ricorrenza annuale della rivalutazione durante il periodo di corresponsione della rendita - la rendita da corrispondere nell'anno successivo viene rivalutata nella misura annua indicata al precedente punto A).

D) Rivalutazione del montante destinato all'erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata di cui al successivo art. 9.

Il montante viene rivalutato applicando pro – rata temporis la misura annua indicata al precedente punto A) in base alla periodicità della rendita prescelta. Si ricorda che la misura annua di rivalutazione non può essere negativa e le maggiorazioni, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.

PARTE V - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 8 - Flessibilità dei versamenti

In qualunque momento l'Aderente può interrompere il versamento dei contributi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni già acquisite e può successivamente riprendere il versamento.

L'Aderente ha inoltre la facoltà di variare l'importo dei contributi ricorrenti e la periodicità dei versamenti, dandone comunicazione per iscritto all'Impresa con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 9 – Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

È facoltà dell'Aderente di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) secondo quanto previsto dal Decreto e riportato all'art. 10 del Regolamento.

Nel corso dell'erogazione della RITA è possibile richiederne la revoca e ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, è possibile richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione o la prestazione pensionistica. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

L'impresa, a seguito dell'accertamento dei requisiti e della conseguente accettazione della richiesta, determina:

- il numero complessivo delle rate da erogare dalla data di decorrenza (inclusa) fino alla data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia certificata dall'INPS (esclusa);
- l'importo della prima rata di rendita, che è calcolato rapportando il montante al suddetto numero complessivo delle rate da erogare.

Ogni rata successiva alla prima verrà calcolata rapportando il montante residuo, rivalutato come al precedente art. 7, al numero residuo di rate spettanti. Le rate di rendita da erogare sono tempo per tempo ricalcolate e tengono conto dell'eventuale incremento del montante stesso.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, non è possibile richiedere la RITA.

Le richieste possono essere effettuate con le modalità previste all'art. 14.

Art. 10 – Anticipazione

È facoltà dell'Aderente di richiedere, prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, un'anticipazione della posizione maturata, secondo quanto previsto dal Decreto e riportato all'art. 13 del Regolamento.

L'importo liquidabile è pari al valore richiesto (nei limiti previsti dal Decreto). Il contratto rimane in vigore per il valore residuo. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualsiasi momento. Le richieste di anticipazione possono essere effettuate con le modalità previste all'art. 14.

Art. 11 - Riscatto

È facoltà dell'Aderente di richiedere, prima dell'accesso alla prestazione, riscatti parziali o totali esclusivamente per le ipotesi previste dal Decreto e riportate all'art. 12 del Regolamento.

Il valore del riscatto parziale è pari al capitale riscattato richiesto dall'Aderente, diminuito della commissione indicata all'art. 5, ed il contratto rimane in vigore per il valore residuo, a partire dalle ore 24.00 della data di richiesta. Il valore del riscatto totale, che non comporta la risoluzione del contratto, è pari alla somma dei capitali rivalutati fino alla data di richiesta del riscatto, diminuita della commissione indicata al predetto articolo.

Il riscatto totale o parziale non è consentito durante il periodo di corresponsione della prestazione.

In caso di riscatto totale per cessazione di attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione in rendita, il valore di riscatto determinato come sopra indicato determina la risoluzione del contratto. Le richieste di riscatto sono effettuate con le modalità previste all'art. 14.

Art. 12 - Trasferimento

Prima dell'accesso alla prestazione in forma di rendita vitalizia, l'Aderente ha facoltà di richiedere, con le modalità previste all'art. 14, il trasferimento della propria posizione maturata presso:

- ***altro fondo pensione complementare*** cui l'Aderente acceda in relazione alla sua nuova attività, oppure
- ***altra forma pensionistica prevista dal Decreto***, a condizione che siano trascorsi due anni dalla data di conclusione del presente contratto.

L'importo trasferito, che determina la risoluzione del contratto, è pari alla somma dei capitali rivalutati fino alla data di richiesta del trasferimento, diminuita della commissione indicata all'art. 5.

L'Aderente ha anche la facoltà di trasferimento della posizione individuale accumulata in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del PIP, senza l'applicazione di alcun onere.

In caso di erogazione di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, è possibile trasferire il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Art. 13 - Opzioni

Alla maturazione del diritto alla prestazione, l'Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita vitalizia immediata rivalutabile una delle opzioni indicate nell'Allegato 2. Inoltre, in alternativa alla rendita vitalizia, è possibile richiedere la rendita a durata definita o i prelievi liberamente determinabili.

PARTE VI - PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Art. 14 - Pagamenti dell'Impresa

Tutti i pagamenti da parte dell'Impresa vengono effettuati previa richiesta - redatta su carta semplice o sugli appositi moduli - debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto e completa di tutta la documentazione di seguito indicata.

a) Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA):

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- attestazione della cessazione del rapporto di lavoro;
- estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibili online dal sito dell'INPS oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza;
- indicazione dell'IBAN.

b) Anticipazione delle prestazioni per:

b.1) acquisto prima casa:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- copia dell'atto di acquisto (entro 18 mesi dalla data del rogito) o copia del preliminare firmato dalle parti e debitamente vidimato dall'Agenzia delle Entrate o dal notaio;
- certificato di matrimonio qualora l'acquisto venga effettuato dal coniuge;
- indicazione dell'IBAN;

b.2) ristrutturazione prima casa:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- preventivo della ditta ristrutturatrice da quest'ultima timbrato e firmato;
- certificato di residenza;
- copia dell'atto di rogito o della visura catastale;
- certificato di matrimonio qualora l'Aderente sia il coniuge del proprietario;
- indicazione dell'IBAN;

b.3) spese sanitarie:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- preventivo delle spese mediche timbrato e firmato dal medico o fattura/scontrini;
- modulo privacy per spese sanitarie sottoscritto dal beneficiario del trattamento medico;
- stato di famiglia qualora il preventivo sia per il figlio o coniuge;
- certificazione dell'Asl del carattere straordinario della terapia o dell'intervento qualora la somma richiesta sia superiore di 5.000,00 euro;
- indicazione dell'IBAN;

b.4) altre necessità:

- indicazione dell'IBAN;
- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria.

c) Riscatto parziale al 50% per ricorso da parte dell'Impresa a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria o per cessazione del rapporto di lavoro con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 12 mesi:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- copia del certificato di disoccupazione aggiornato che sia emesso dal centro dell'impiego o documento comprovante lo stato di mobilità o di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- indicazione dell'IBAN.

d) Riscatto totale per invalidità permanente che abbia comportato la riduzione della capacità lavorativa dell'Aderente a meno di un terzo:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- certificato di invalidità con indicazione della relativa percentuale;
- indicazione dell'IBAN.

- e) **Riscatto totale per cessazione del rapporto di lavoro** con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi:
- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
 - copia del certificato di disoccupazione aggiornato che sia emesso dal centro dell'impiego;
 - indicazione dell'IBAN.
- f) **Riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione al PIP:**
- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
 - copia della lettera di dimissioni o lettera di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal Datore di Lavoro;
 - indicazione dell'IBAN.
- g) **Riscatto totale per decesso dell'Assicurato:**
- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria dell'Assicurato;
 - copia di un documento di identità dei beneficiari;
 - richiesta dei beneficiari in carta semplice (una per ciascun richiedente);
 - certificato di morte dell'Assicurato;
 - atto notorio, dal quale devono risultare la data di stesura e di pubblicazione, i nominativi degli eredi legittimi con le relative generalità e che esso è l'ultimo noto e non impugnato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza o meno del testamento del quale, ove esistente, deve essere consegnata copia conforme all'originale;
 - autorizzazione del giudice tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori beneficiari;
 - eventuale documentazione amministrativa o giudiziaria, nei casi in cui fosse necessario per effettuare la liquidazione o per comprovare il diritto del beneficiario ad ottenere la prestazione;
 - indicazione dell'IBAN.
- h) **Raggiungimento dei requisiti pensionistici:**
- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
 - copia della lettera di pensionamento trasmessa dall'ente previdenziale;
 - indicazione dell'IBAN.

Nel corso dell'erogazione di una delle prestazioni è inoltre necessario esibire un **documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente**.

La richiesta di pagamento dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma;
- per PEC all'indirizzo previdenzahdi@pec.hdia.it;
- per il tramite dell'Intermediario presso il quale è avvenuta l'adesione.

Gli appositi moduli sono disponibili sul sito web dell'impresa www.hdiassicurazioni.it, nella sezione dei prodotti dedicati alla "Previdenza Complementare" o tramite l'Intermediario presso il quale è avvenuta l'adesione.

L'Impresa effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso e ad individuare gli aventi diritto. In caso contrario l'Impresa effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

PARTE VII - NORMATIVA

Art. 15 - Imposte e Tasse

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'Aderente o degli aventi diritto.

Art. 16 – Cedibilità, non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

L'art.11 comma 10 del Decreto conferma l'intangibilità delle posizioni individuali durante la fase di accumulo, ivi compresa la parte derivante dal conferimento del TFR. Tali risorse, rientrando nel patrimonio della forma pensionistica, non sono disponibili da parte dell'Contrente-Assicurato né sequestrabili o pignorabili. Sono intangibili anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo. Inoltre, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte a partire agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno soggetti ad alcun vincolo a riguardo.

Art. 17 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente.

Art. 18 - Legge applicabile

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 19 - Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 20 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato, viene redatto in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà l'Impresa a proporre quella da utilizzare.

Art. 21 - Comunicazioni dell'Aderente all'Impresa

L'Aderente, ai sensi dell'art. 1926 del Codice Civile, è tenuto a comunicare per iscritto all'Impresa le modifiche di professione eventualmente intervenute in corso di contratto.

L'Aderente, ad ogni effetto del presente contratto, deve inoltre comunicare per iscritto all'Impresa ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Regolamento della gestione separata "HDI - Fondo Pensione"

Art. 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene denominata "HDI - FONDO PENSIONE".

Art. 2. La valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro.

Art. 3. Ai fini della determinazione del rendimento medio annuo del fondo HDI - FONDO PENSIONE, il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4. HDI- Fondo Pensione ha l'obiettivo di garantire un rendimento minimo e di offrire un rendimento stabile nel tempo. La gestione ha l'orizzonte del medio - lungo periodo e le scelte di investimento sono funzione di un profilo di rischio contenuto e della natura a scopo previdenziale delle polizze ad essa collegate.

La politica di investimento della Società si ispira a principi di sicurezza e conservazione del patrimonio nonché a principi di profittabilità.

Gli obiettivi e le scelte di investimento sono strettamente collegati alla valutazione degli impegni assunti e ai rischi da sopportare. Le politiche di investimento adottate, pertanto, mirano a generare rendimenti sopportando rischi adeguati alla struttura dell'impresa, attraverso la gestione integrata di attivo e passivo in bilancio. In tale attività, la Società è tenuta a rispettare limiti qualitativi e quantitativi quali strumenti di controllo del profilo di rischio della gestione che hanno lo scopo di definire la migliore combinazione tra l'obiettivo di ridurre i rischi e quello di ottenere ragionevoli rendimenti dagli investimenti a favore degli assicurati.

La gestione è orientata prevalentemente verso titoli denominati in Euro.

La gestione investe le risorse prevalentemente nelle seguenti classi di attività:

- a. Titoli obbligazionari governativi (o garantiti dallo Stato) riconducibili prevalentemente a Stati dell'Unione Europea e titoli semigovernativi riconducibili prevalentemente ad Enti internazionali;
- b. Titoli azionari quotati nei mercati regolamentati;
- c. Quote OICR;
- d. Liquidità presso Istituti di Credito;
- e. Altri attivi in conformità alla normativa in materia di copertura delle riserve tecniche;
- f. Titoli obbligazionari riconducibili ad Emittenti Corporate o non governativi.

Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituiti da titoli obbligazionari. L'esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il 10% del patrimonio della gestione.

Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio.

Almeno il 30% dei titoli obbligazionari dovranno essere costituiti da titoli di Stato (o semigovernativi o garantiti dallo Stato).

Gli investimenti in titoli strutturati sono valutati soltanto tra emissioni liquide, titoli quotati, emittenti di primaria rilevanza nei rispettivi settori e solo in funzione di rischi che la Società sia in grado di monitorare.

- Non possono costituire attività della gestione separata: a) i crediti infruttiferi; b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa; c) i crediti verso riassicuratori; d) le immobilizzazioni materiali; e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
- Non sono consentite operazioni infragruppo, nei termini indicati dall'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008.
- Sono esclusi investimenti diretti in titoli derivati, salvo a fini di copertura e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Art. 5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione del fondo HDI - FONDO PENSIONE è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con il Regolamento n.38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 6. Il rendimento annuo della gestione separata HDI - FONDO PENSIONE relativo al periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 si ottiene rapportando il risultato finanziario di HDI - FONDO PENSIONE nello stesso periodo alla giacenza media delle attività del fondo stesso.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Per risultato finanziario di HDI - FONDO PENSIONE si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla gestione stessa nel periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 - compresi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, degli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione per la quota di competenza del fondo HDI - FONDO PENSIONE - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese per l'acquisto e la vendita degli investimenti. Non sono previste altre forme di prelievo in qualunque modo effettuabili.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel fondo HDI - FONDO PENSIONE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel fondo HDI - FONDO PENSIONE per i beni già di proprietà della Società.

Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Per giacenza media delle attività della gestione separata si intende la somma delle giacenze medie annue dei depositi in numerario, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività di HDI - FONDO PENSIONE.

La giacenza media annua nel periodo di osservazione dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo HDI - FONDO PENSIONE.

Art. 7. La gestione di HDI - FONDO PENSIONE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza di HDI - FONDO PENSIONE al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo HDI - FONDO PENSIONE, il rendimento annuo di HDI - FONDO PENSIONE quale descritto al precedente Art. 6 e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Art. 8. La Società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 9. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.

Art. 10. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni Separate per esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione stessa o per una migliore efficienza, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti.

Le gestioni separate coinvolte dovranno avere caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le suddette operazioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Condizioni generali di contratto

Allegato n. 1 – Coefficienti di conversione in rendita

I coefficienti sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) indifferenziata per sesso, corrispondente all'ipotesi di composizione per sesso degli assicurati 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero). Nelle Tabelle seguenti sono riportati i coefficienti relativi alla rendita vitalizia rivalutabile, all'Opzione A (rendita certa 5 anni e successivamente vitalizia), B (rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia) e D (rendita vitalizia con controassicurazione). Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, su richiesta dell'Aderente e nel rispetto dei limiti temporali previsti per l'esercizio dell'opzione, verranno comunicati anche i corrispondenti coefficienti per l'Opzione C (rendita vitalizia reversibile), determinati in funzione e dell'età del secondo Assicurato, nonché della relativa misura di reversibilità.

Sesso: M/F		
GENERAZIONE		Correzione età
Da	Fino a	
	1907	7
1908	1917	6
1918	1921	5
1922	1925	4
1926	1937	3
1938	1947	2
1948	1957	1
1958	1966	0
1967	1978	-1
1979	1990	-2
1991	2003	-3
2004	2017	-4
2018	2020	-5
2021		-6

L'età raggiunta dall'Assicurato si calcola ad anni interi ed a mesi compiuti. Se l'età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita relativi alle 2 età intere che la comprendono, ossia aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Assicurato.

Condizioni generali di contratto

Rendita assicurata per € 1.000,00 di capitale da convertire

Assicurati di sesso maschile e femminile				
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	25,9065	25,7377	25,6542	25,5988
51	26,5714	26,3939	26,3060	26,2478
52	27,2696	27,0827	26,9901	26,9288
53	28,0034	27,8064	27,7088	27,6442
54	28,7752	28,5672	28,4642	28,3960
55	29,5879	29,3680	29,2592	29,1872
56	30,4448	30,2120	30,0969	30,0207
57	31,3498	31,1030	30,9810	30,9002
58	32,3073	32,0452	31,9157	31,8301
59	33,3221	33,0434	32,9058	32,8148
60	34,3990	34,1021	33,9556	33,8586
61	35,5429	35,2260	35,0696	34,9663
62	36,7582	36,4194	36,2522	36,1417
63	38,0503	37,6874	37,5084	37,3902
64	39,4253	39,0358	38,8439	38,7169
65	40,8913	40,4724	40,2661	40,1299
66	42,4603	42,0087	41,7866	41,6398
67	44,1454	43,6576	43,4177	43,2591
68	45,9591	45,4306	45,1708	44,9994
69	47,9159	47,3418	47,0597	46,8735
70	50,0310	49,4052	49,0983	48,8957
71	52,3210	51,6372	51,3018	51,0806
72	54,8050	54,0549	53,6878	53,4456
73	57,5003	56,6755	56,2721	56,0061
74	60,4299	59,5196	59,0748	58,7817
75	63,6197	62,6115	62,1191	61,7951
76	67,1006	65,9800	65,4339	65,0745
77	70,9084	69,6583	69,0493	68,6497
78	75,0762	73,6762	72,9954	72,5484
79	79,6261	78,0530	77,2893	76,7884
80	84,5981	82,8247	81,9652	81,4021

ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

Rendita assicurata per € 1.000 di capitale da convertire		
Sesso	M / F	
Anno di nascita dell'Assicurato	1950	1950
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato	66 anni e 6 mesi	66 anni e 6 mesi
Correzione dell'età	+1	+1
Età assicurativa dell'Assicurato	67 anni e 6 mesi	67 anni e 6 mesi
Rateazione della rendita prescelta	Annuale	Trimestrale
Rendita annua assicurata per € 1.000 di capitale	$44,1454 + (45,9591 - 44,1454) * (6/12) =$ 45,05225	$43,4177 + (45,1708 - 43,4177) * (6/12) =$ 44,29425

Condizioni generali di contratto

OPZIONE A – Rendita assicurata certa per 5 anni per € 1.000,00 di capitale da convertire

<i>Assicurati di sesso maschile e femminile</i>				
<i>Età</i>	<i>Annuale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i>	<i>Mensile</i>
50	25,8929	25,7243	25,6408	25,5854
51	26,5558	26,3785	26,2907	26,2325
52	27,2517	27,0651	26,9727	26,9115
53	27,9831	27,7863	27,6889	27,6243
54	28,7519	28,5442	28,4415	28,3734
55	29,5614	29,3418	29,2333	29,1613
56	30,4146	30,1821	30,0673	29,9912
57	31,3152	31,0689	30,9472	30,8666
58	32,2673	32,0059	31,8769	31,7913
59	33,2757	32,9977	32,8605	32,7696
60	34,3443	34,0483	33,9023	33,8056
61	35,4781	35,1624	35,0065	34,9035
62	36,6814	36,3439	36,1775	36,0674
63	37,9595	37,5982	37,4201	37,3024
64	39,3185	38,9311	38,7403	38,6141
65	40,7664	40,3501	40,1450	40,0096
66	42,3139	41,8655	41,6448	41,4991
67	43,9729	43,4887	43,2507	43,0934
68	45,7536	45,2298	44,9725	44,8025
69	47,6690	47,1007	46,8215	46,6372
70	49,7310	49,1128	48,8093	48,6093
71	51,9534	51,2789	50,9484	50,7303
72	54,3505	53,6130	53,2515	53,0136
73	56,9359	56,1268	55,7311	55,4702
74	59,7240	58,8346	58,4000	58,1135
75	62,7317	61,7509	61,2723	60,9570
76	65,9757	64,8921	64,3633	64,0156
77	69,4744	68,2734	67,6888	67,3043
78	73,2408	71,9078	71,2591	70,8331
79	77,2798	75,7966	75,0768	74,6040
80	81,6000	79,9488	79,1484	78,6232

ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

<i>Rendita assicurata per € 1.000 di capitale da convertire</i>		
Sesso	M / F	
Anno di nascita dell'Assicurato	1950	1950
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato	66 anni e 6 mesi	66 anni e 6 mesi
Correzione dell'età	+1	+1
Età assicurativa dell'Assicurato	67 anni e 6 mesi	67 anni e 6 mesi
Rateazione della rendita prescelta	Annuale	Trimestrale
Rendita annua assicurata per € 1.000 di capitale	$43,9729 + (45,7536 - 43,9729) * (6/12) =$ 44,86325	$43,2507 + (44,9725 - 43,2507) * (6/12) =$ 44,11160

Condizioni generali di contratto

OPZIONE B – Rendita assicurata certa per 10 anni per € 1.000,00 di capitale da convertire

<i>Assicurati di sesso maschile e femminile</i>				
<i>Età</i>	<i>Annuale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i>	<i>Mensile</i>
50	25,8487	25,6806	25,5974	25,5423
51	26,5056	26,3290	26,2415	26,1836
52	27,1946	27,0086	26,9167	26,8557
53	27,9177	27,7218	27,6249	27,5607
54	28,6770	28,4704	28,3682	28,3004
55	29,4751	29,2569	29,1489	29,0774
56	30,3148	30,0840	29,9698	29,8943
57	31,1995	30,9550	30,8342	30,7542
58	32,1326	31,8734	31,7453	31,6605
59	33,1184	32,8431	32,7071	32,6172
60	34,1606	33,8678	33,7232	33,6275
61	35,2632	34,9511	34,7973	34,6954
62	36,4296	36,0967	35,9326	35,8239
63	37,6642	37,3086	37,1332	37,0172
64	38,9713	38,5907	38,4030	38,2791
65	40,3566	39,9485	39,7475	39,6146
66	41,8272	41,3888	41,1733	41,0307
67	43,3903	42,9188	42,6871	42,5338
68	45,0517	44,5438	44,2942	44,1293
69	46,8171	46,2689	45,9996	45,8217
70	48,6907	48,0977	47,8069	47,6147
71	50,6750	50,0330	49,7183	49,5106
72	52,7721	52,0766	51,7355	51,5105
73	54,9810	54,2264	53,8567	53,6133
74	57,2997	56,4806	56,0796	55,8154
75	59,7225	58,8332	58,3983	58,1122
76	62,2417	61,2760	60,8047	60,4942
77	64,8437	63,7967	63,2855	62,9493
78	67,5083	66,3737	65,8211	65,4574
79	70,2020	68,9765	68,3793	67,9874
80	72,8890	71,5686	70,9260	70,5040

ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

<i>Rendita assicurata per € 1.000 di capitale da convertire</i>		
Sesso	M / F	
Anno di nascita dell'Assicurato	1950	1950
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato	66 anni e 6 mesi	66 anni e 6 mesi
Correzione dell'età	+1	+1
Età assicurativa dell'Assicurato	67 anni e 6 mesi	67 anni e 6 mesi
Rateazione della rendita prescelta	Annuale	Trimestrale
Rendita annua assicurata per € 1.000 di capitale	$43,3903 + (45,0517 - 43,3903) * (6/12) =$ 44,22100	$42,6871 + (44,2942 - 42,6871) * (6/12) =$ 43,49065

Condizioni generali di contratto

OPZIONE D – RENDITA ASSICURATA CON CONTROASSICURAZIONE PER € 1.000,00 DI CAPITALE DA CONVERTIRE

<i>Assicurati di sesso maschile e femminile</i>				
<i>Età</i>	<i>Annuale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i>	<i>Mensile</i>
50	22,4169	22,2630	22,1457	21,8889
51	22,9365	22,7759	22,6545	22,3908
52	23,4806	23,3130	23,1872	22,9163
53	24,0510	23,8760	23,7454	23,4668
54	24,6497	24,4667	24,3310	24,0444
55	25,2789	25,0872	24,9461	24,6510
56	25,9408	25,7398	25,5930	25,2888
57	26,6382	26,4271	26,2741	25,9603
58	27,3739	27,1520	26,9923	26,3832
59	28,1512	27,9176	27,4448	27,1144
60	28,9737	28,7273	28,2287	27,8870
61	29,8454	29,2380	29,0584	28,7046
62	30,7708	30,1263	29,9379	29,5712
63	31,7548	31,0697	30,8717	30,4912
64	32,3762	32,0734	31,8650	31,4696
65	33,4654	33,1434	32,9235	32,5121
66	34,6296	34,2864	34,0541	33,6253
67	35,8770	35,5103	35,2642	34,8166
68	37,2166	36,8239	36,5627	36,0946
69	38,6591	38,2373	37,9593	36,8793
70	40,2164	39,7621	38,8166	38,3124
71	41,9027	40,6979	40,3895	39,8596
72	42,9376	42,4235	42,0929	41,5347
73	44,8570	44,2987	43,9431	43,3535
74	46,9519	46,3432	45,9593	45,3350
75	49,2468	48,5805	48,1644	47,5014
76	51,7710	51,0384	49,4785	48,7919
77	54,5600	52,4977	52,0225	51,2896
78	56,2095	55,3526	54,8318	54,0466
79	59,4754	58,5210	57,9474	57,1025
80	63,1254	62,0560	59,7858	58,9050

ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

<i>Rendita assicurata per € 1.000 di capitale da convertire</i>		
Sesso	M / F	
Anno di nascita dell'Assicurato	1950	1950
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato	66 anni e 6 mesi	66 anni e 6 mesi
Correzione dell'età	+1	+1
Età assicurativa dell'Assicurato	67 anni e 6 mesi	67 anni e 6 mesi
Rateazione della rendita prescelta	Annuale	Trimestrale
Rendita annua assicurata per € 1.000 di capitale	$35,8770 + (37,2166 - 35,8770) * (6/12) = 36,5468$	$35,2642 + (36,5627 - 35,2642) * (6/12) = 35,91345$

Allegato n. 2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

1. Ammontare della rendita

Il PIP garantisce all'Aderente di disporre, all'atto del pensionamento, avendo maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dal Regolamento, di una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

L'importo della rendita annua vitalizia si ottiene, per ciascun versamento di premio, moltiplicando il relativo capitale maturato per il coefficiente di conversione stabilito al momento del versamento del premio. I coefficienti al momento in vigore sono riportati nell'Allegato n. 1.

Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, l'Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita vitalizia immediata rivalutabile una delle seguenti opzioni:

- ✓ una rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia (Opzione A): detta rendita per i primi 5 anni è corrisposta all'Aderente o, in caso di suo decesso, ai suoi eredi, e successivamente all'Aderente finché è in vita;
- ✓ una rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia (Opzione B): detta rendita per i primi 10 anni è corrisposta all'Aderente o, in caso di suo decesso, ai suoi eredi, e successivamente all'Aderente finché è in vita;
- ✓ una rendita vitalizia reversibile (Opzione C): detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Aderente, alla persona da lui preventivamente designata quale secondo Assicurato;
- ✓ una rendita vitalizia con controassicurazione (Opzione D): detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita; in caso di suo decesso, il montante residuo è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e.

I coefficienti per la conversione in rendita certa a 5 o 10 anni ed in rendita vitalizia con controassicurazione sono contenuti nell'Allegato n. 1, mentre alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, su richiesta dell'Aderente e nel rispetto dei limiti temporali previsti per l'esercizio dell'opzione, verranno comunicati anche i corrispondenti coefficienti per l'Opzione C (rendita vitalizia reversibile), determinati in funzione dell'età del secondo Assicurato, nonché della relativa misura di reversibilità.

Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, l'Aderente, mediante invio per raccomandata alla Società dell'apposito modulo di cui all'art.13 delle Condizioni generali di contratto entro 90 giorni rispetto al termine stesso, ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita immediata vitalizia una delle opzioni sopra illustrate.

2. Erogazione della rendita

Gli importi delle rate di rendita vengono erogati in via posticipata. Di conseguenza la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelta dall'Aderente. L'ultima rata di rendita verrà erogata all'epoca dell'ultima scadenza di rata che precede la morte dell'Aderente.

Non è consentito il riscatto della rendita e neanche cambiare la rateazione nella fase di erogazione.

La Società si riserva di effettuare i pagamenti conseguenti alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica dietro presentazione di apposita documentazione come indicato all'art. 13 delle Condizioni generali di contratto.

3. Costi, basi demografiche e finanziarie

La determinazione dei coefficienti di conversione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) indifferenziata per sesso, corrispondente all'ipotesi di composizione per sesso degli assicurati 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verificassero variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'Isvap, la Società si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione.

I coefficienti possono variare anche in ottemperanza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un contratto di assicurazione così come stabilito dalla predetta normativa Isvap in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione. In ogni caso le modifiche non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione nei tre anni successivi. L'eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all'Aderente con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore. I nuovi coefficienti saranno allegati alla comunicazione stessa.

Il costo dell'erogazione della rendita è fissato in misura pari all'1,25% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno, diminuite di uno. Tali spese sono considerate nella determinazione dei coefficienti di conversione.

4. Rivalutazione della rendita

La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti nella Gestione Speciale "HDI – Fondo Pensione" con le modalità e i criteri previsti nel relativo Regolamento riportato nelle presenti condizioni generali di contratto.

L'importo della rendita viene rivalutato ad ogni anniversario della data di inizio della corresponsione della rendita nella misura e con le modalità di seguito indicate:

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai contratti (misura di rivalutazione) pari al rendimento di cui all'art. 6 del Regolamento di "HDI - Fondo Pensione" al netto di una percentuale trattenuta dalla Società pari all'1%.

La misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di erogazione della rendita viene comunicata all'Aderente al momento dell'accesso alla prestazione in forma di rendita, e non può essere inferiore a quella minima che, al termine stesso, la Società garantisce fino al momento della conversione in rendita ai contratti dello stesso tipo di nuova emissione. Le maggiorazioni annuali determinate sia sulla base del rendimento minimo garantito sia in funzione del maggior rendimento riconosciuto sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e sono acquisite in via definitiva una volta comunicate (consolidamento).

B) Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario dell'accesso alla prestazione pensionistica - ricorrenza annuale della rivalutazione durante il periodo di corresponsione della rendita - la rendita da corrispondere nell'anno successivo viene rivalutata nella misura annua indicata al precedente punto A).

